

B

**Decreto federale
concernente l'amministrazione dell'esercito
(DAE)**

Disegno

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001¹,
decreta:*

I

Il decreto federale del 30 marzo 1949² concernente l'amministrazione dell'esercito è modificato come segue:

Titolo

**Ordinanza dell'Assemblea federale
sull'amministrazione dell'esercito
(OAE-AF)**

Ingresso

visti gli articoli 29 e 149 della legge militare del 3 febbraio 1995³

Art. 12 n. 1

Abrogato

Art. 86, 87, 88 cpv. 1 e 2, 89-97

Abrogati

Titolo prima dell'art. 98

VIIIa. Impianti militari

Art. 99, 104 e 106-108

Abrogati

¹ FF 2002 768

² RS 510.30

³ RS 510.10; RU ... (FF 2002 813)

Art. 112 cpv. 2, secondo periodo

² ... L'articolo 135 capoversi 2-4 LM è applicabile per analogia.

Art. 113 cpv. 3

³ La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d'entrata e d'uscita o le ispezioni. L'articolo 135 capoversi 2-4 LM è applicabile per analogia.

Art. 123-131

Abrogati

II

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

3044